

CONVENZIONE

TRA

la **Regione Puglia**, di seguito indicata come "Regione" (C.F. 80017210727), rappresentata dalla Dirigente *pro tempore* della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali, Dott.ssa Anna Maria Candela, nata a _____ il _____, domiciliata per il presente atto presso la sede del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Fiera del Levante – Lungomare Starita, 4 – 70132 Bari – Italia, delegata alla firma della presente convenzione giusta Del. G.R. n. ___ del ___/12/2022

E

- la **Provincia di Lecce**, di seguito indicata come "Provincia", (C.F. _____) rappresentata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, Sindaco dott. Stefano Minerva, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Ente in Lecce alla Via _____;
- il **Comune di Lecce**, di seguito indicato come "Comune" (C.F. _____) rappresentato dal Sindaco, dott. Carlo Salvemini, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Ente in Lecce alla Via _____;

Premesso che:

- l'art. 47 della legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51 in materia di "*Contributo straordinario per la promozione del barocco leccese ai fini del riconoscimento come patrimonio UNESCO*" così dispone:
"Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del barocco leccese per il suo riconoscimento come Patrimonio dell'umanità UNESCO, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1";
- si registrano le iniziative già avviate e le sollecitazioni già promosse dalle comunità per sollecitare le istituzioni locali a farsi parte attiva nella costruzione del fascicolo di candidatura;
- ai fini della candidatura per il riconoscimento del barocco lecce come Patrimonio UNESCO, è noto che è premiante la candidatura di patrimonio di una ampia area omogenea, non essendo in presenza di uno specifico bene monumentale o unico;
- è stato disposto di finanziare il progetto "*Candidatura del Barocco leccese a Patrimonio UNESCO*" con un importo di Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, prevedendo anche la possibilità di rifinanziare il progetto nel 2023-24, previa valutazione dei risultati conseguiti nel primo anno;
- per il progetto *de quo* l'art. 47 della l.r. n. 51/2021 dispone che sia la Giunta Regionale a stabilire "*i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse*", adempimento a cui ha provveduto con Del. G.R. n. ___ del ___/12/2022.

Considerato che

testimonianze assai significative di Barocco leccese si rinvencono certamente nel centro storico della Città di Lecce ma anche in numerosi altri centri del territorio salentino;

- è interesse della Regione Puglia promuovere e sostenere il percorso di costituzione di un Comitato Promotore "Il Barocco Leccese per l'Unesco", affidandone la attivazione alle istituzioni locali, e segnatamente alla Provincia di Lecce e al Comune di Lecce;
- si rende necessario sottoscrivere una apposita convenzione con la Provincia di Lecce e con il Comune di Lecce ai fini della costituzione del Comitato Promotore "Il Barocco Leccese per l'Unesco" per

l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 47 della l.r. n. 51/2021 in misura di Euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2022-2023-2024, e per l'utilizzo delle stesse e il monitoraggio delle azioni realizzate;

- le suddette risorse stanziare sono iscritte nel Bilancio di Previsione 2022 della Regione Puglia e Pluriennale 2022-2024 al Cap. U0501032 "Spese per la promozione del Barocco leccese ai fini del Riconoscimento come Patrimonio UNESCO (art. 47 l.r. n. 51/2021)" – Missione 5.Programma 1. Titolo 01 – Codifica da Piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.000.

Tanto premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia, la Provincia di Lecce (soggetto capofila) e il Comune di Lecce, con riferimento all'oggetto e alle finalità dello stesso, così come specificati nell'art. 2.

Art. 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Oggetto della Progettualità di cui alla presente Convenzione è lo sviluppo di un piano di attività di ricerca, sensibilizzazione e informazione, relativamente all'obiettivo di promuovere la Candidatura del Barocco leccese a Patrimonio UNESCO, in attuazione dell'art. 47 della L.R. n. 51 del 30/12/2021, attraverso le seguenti attività:
 - Promozione del coinvolgimento di tutti i Comuni del territorio del Salento interessati dalla presenza di patrimonio del barocco leccese di rilevante interesse e valore culturale per sostenere il percorso di candidatura a Patrimonio UNESCO;
 - Mappatura e arricchimento delle schede storico-grafiche descrittive di tutti gli immobili di maggiore pregio che saranno oggetto della candidatura a Patrimonio UNESCO;
 - Studi, ricerche e pubblicazioni per supportare e accompagnare la richiesta di riconoscimento nel Patrimonio UNESCO;
 - Iniziative quali mostre, lectio-spettacoli, format informativi per carta stampata e per televisioni e web-tv, materiali didattici per il coinvolgimento delle comunità locali nel percorso di consapevolezza e valorizzazione del proprio patrimonio artistico-storico-culturale a partire dagli edifici che costituiscono le più elevate testimonianze del Barocco leccese;
 - Iniziative extraregionali e extranazionali per la promozione del Barocco leccese fuori dai confini regionali, presso pubblici qualificati;
 - Supporto tecnico-specialistico all'istituendo Comitato Promotore per la costruzione del dossier di candidatura del Barocco leccese a Patrimonio UNESCO e iniziative per la promozione del dossier presso le principali istituzioni culturali pubbliche e private a livello regionale e nazionale.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione, salvo proroga da accordarsi con espressa comunicazione nella misura massima di ulteriori 6 (sei) mensilità, per la realizzazione della prima annualità del progetto.
2. La presente convenzione può essere oggetto di rinnovo, per le annualità di progetto successive alla prima, previa richiesta scritta e comunque solo a seguito di dettagliata descrizione delle attività avviate per la prima annualità e dei risultati attesi, con la connessa rendicontazione delle risorse utilizzate.

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. Al fine di garantire l'attuazione dell'art. 47 della L.R. n. 51 del 30/12/2021, è stata assegnata nel bilancio regionale autonomo una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2022 e per la prima annualità di progetto pari a € 100.000,00 a copertura complessiva delle spese sostenute dalla Provincia di Lecce e, per suo tramite, dal Comune di Lecce, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione, a valere sulle risorse del Bilancio autonomo.
2. La somma indicata al comma 1 include ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia genere. Nessun altro onere può essere posto a carico della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima.
3. L'erogazione del suddetto corrispettivo per la realizzazione del programma di ricerca di cui alla presente convenzione avverrà con le seguenti modalità:
 - la prima tranche, pari al 80% dell'importo totale e ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00) a seguito di sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta scritta del rappresentante legale del soggetto capofila (Provincia di Lecce) e previa dichiarazione di avvio dell'attività da parte del Contraente, che includa la comunicazione formale del codice IBAN del conto corrente bancario di riferimento per l'intera attuazione del progetto e il quadro economico di progetto per la prima annualità;
 - la seconda tranche a saldo e pari al massimo ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) a conclusione delle attività progettuali riferite alla prima annualità, previa presentazione di una dettagliata relazione di esecuzione delle attività previste, corredata dal riepilogo dei risultati ottenuti, e previa rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti, sia con riferimento al contributo finanziario regionale, sia con riferimento ad eventuali ulteriori risorse apportate con mezzi propri al bilancio di progetto.
4. La somma posta a copertura degli oneri del progetto di ricerca dovrà essere utilizzata esclusivamente per spese direttamente afferenti al periodo di svolgimento delle attività, alle attività strettamente riconducibili all'obiettivo, come illustrate in un piano di dettaglio unitamente alla dichiarazione di avvio attività.
5. La Regione Puglia valuterà, alla luce della documentazione presentata dalla Provincia di Lecce rispetto alle attività avviate e ai risultati previsti, la possibilità di rifinanziare il piano di attività su base triennale, e quindi per le annualità 2023-2024, destinando le ulteriori risorse finanziarie previste per i successivi esercizi finanziari 2023 e 2024, e pari a € 100.000,00.
6. Ai fini della ammissibilità della spesa sostenuta dalla Provincia, tutte le obbligazioni, gli ordini, i contratti e i titoli di spesa e di pagamento dovranno recare l'indicazione del CUP che sarà generato dalla Regione e comunicato alla Provincia all'atto della dichiarazione di avvio attività, nonché il titolo di progetto a cui le stesse spese fanno riferimento. Sarà ammissibile solo spesa debitamente quietanzata e liquidata a mezzo bonifico bancario. Non saranno ammissibili spese che siano state pagate in contanti o con modalità diverse dal bonifico bancario, in ossequio alla normativa vigente in materia di tracciabilità della spesa.

Art. 5 – Revoca del contributo

1. La Regione potrà procedere a revocare il contributo concesso nei casi in cui:
 - la Provincia e il Comune di Lecce non attivino il progetto tecnico entro 90 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - in caso di gravi inadempienze e violazioni rilevate nello svolgimento del progetto tecnico da parte della Provincia e del Comune di Lecce, nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 della presente Convenzione;
 - in caso di mancata presentazione della relazione di chiusura delle attività relative alla prima annualità di svolgimento delle attività progettuali entro il terzo mese dalla relativa conclusione;
 - in caso di mancata presentazione della relazione conclusiva delle attività progettuali, di assente o parziale attestazione delle spese complessive sostenute, di mancata restituzione di tutti i risultati conseguiti entro tre mesi dalla chiusura definitiva del progetto.

2. Resta inteso che in caso di parziale utilizzo del contributo concesso a fronte delle spese sostenute, lo stesso sarà conseguentemente rideterminato.

Art. 6 – Personale

1. Lo svolgimento di tutte le attività di progetto è affidato al personale che sarà scelto e impegnato ad esclusiva cura della Provincia e del Comune di Lecce, secondo le norme di legge, senza che per detto personale – ivi compresi eventuali collaboratori esterni – derivi alcun rapporto con la Regione, né ulteriori oneri.
2. A valere sulla presente convenzione non potranno essere remunerati i dipendenti della Provincia e del Comune di Lecce, né collaboratori stabili dei due Enti per attività che non siano strettamente e direttamente riconducibili alla promozione del fascicolo di candidatura a patrimonio UNESCO, ad eccezione del rimborso di spese di trasferta debitamente rendicontate e sostenute in relazione alle attività preventivamente autorizzate dagli stessi Enti. A tutti gli oneri riferiti ai suddetti soggetti farà fronte la Provincia di Lecce.
3. La Provincia di Lecce si impegna ad impiegare risorse umane con qualificati curriculum vitae coerenti con l'ambito delle attività e a selezionare i fornitori di servizi e beni nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, libera concorrenza e pubblicità.

Art. 7 – Controlli

1. La Regione, per tutta la durata della convenzione, potrà eseguire accertamenti e controlli sull'impiego delle somme erogate, nonché visionare i documenti giustificativi delle spese sostenute dalla Provincia di Lecce. A tal fine la Provincia si impegna a tenere a disposizione della Regione l'inventario, la documentazione di spesa e l'elenco degli impegni assunti, per l'intero periodo di svolgimento del progetto e per un quinquennio successivo alla conclusione delle attività.

Art. 8 – Utilizzazione dei risultati

1. I risultati ottenuti nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia e delle parti sottoscrittrici la presente Convenzione; per l'utilizzo degli stessi ciascuno dei soggetti sottoscrittori dovrà informare le altre parti e citararle.
2. I risultati parziali o finali ottenuti nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione non potranno essere pubblicati o comunicati a terzi da parte della Provincia e del Comune di Lecce senza il previo consenso scritto dell'Ente Regione, e in ogni caso citando espressamente la copertura finanziaria, il titolo del progetto e la Regione come soggetto committente e finanziatore.

Art. 9 - Referenti

1. Il Responsabile del Progetto oggetto della presente Convenzione per la Provincia di Lecce è _____, in qualità di _____, e per il Comune di Lecce è _____, in qualità di _____.
2. Il Referente del Progetto oggetto della presente convenzione per Regione Puglia è la Dott.ssa Anna Maria Candela – dirigente della Sezione tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.

Art. 10 - Responsabilità

1. La Provincia e il Comune di Lecce si impegnano a realizzare tutte le attività oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di trasparenza, di contrasto alla corruzione, di sicurezza del lavoro e di contratti di lavoro, di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Dichiarano altresì di avere adottato e si impegna ad adottare tutti gli adempimenti derivanti dai CC.NN.LL., sollevando pertanto la Regione Puglia da ogni rivendicazione che il personale di cui all'art. 6, da esso a qualsiasi titolo impegnato nella ricerca, potrà avanzare nei confronti della stessa.

Art. 11 – Trattamento dati e privacy

1. La Provincia e il Comune di Lecce con la sottoscrizione della presente convenzione, prestano esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione contabile, amministrativa e tecnica, i propri dati vengano inseriti nelle banche dati della Regione. La Regione potrà inoltre fornire gli stessi ad altre società ad esso collegate, ovvero a terzi che ne facciano esplicita richiesta motivata, qualora ciò si renda necessario per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione.
2. La Provincia e il Comune di Lecce dichiarano, altresì, di essere stati informati dalla Regione dei diritti riconosciuti loro dal D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Art. 12 - Controversie

1. Le parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione, ad amichevole composizione.
2. Le parti convengono che, se non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della presente convenzione sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente, presso il foro di Bari.

Art. 13 – Oneri fiscali, spese contrattuali

1. La disciplina IVA per le spese sostenute per il Progetto di cui alla presente Convenzione è regolata dal DPR n. 633/1972.
2. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Puglia

Per la Provincia di Lecce

Per il Comune di Lecce

**La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*